

N. 01**FISCAL NEWS**

La circolare di aggiornamento professionale

02.01.2012**Tariffe Aci per il 2012****Categoria** Auto**Sottocategoria** Imposte dirette

Nel **supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2011**, è stata pubblicata la tabella dei costi chilometrici da utilizzare nel 2012 per calcolare il reddito da assoggettare a ritenute e contributi per le auto assegnate a dipendenti o ad amministratori. La tabella prevede **aumenti intorno al 5% rispetto a quella adottata nel 2011**.

I prospetti permettono, in particolare, di determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, quello, cioè, che consente di usufruire del veicolo sia per uso privato, sia per esigenze di lavoro.

Premessa

La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei dipendenti o degli amministratori si articola in diverse questioni e temi.

In capo all'azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo dell'autovettura da parte del dipendente, e cioè uso:


- promiscuo;
- esclusivamente personale;
- esclusivamente per fini aziendali.

In caso di utilizzo:


- **promiscuo**, da parte del dipendente, si determina:
 - in capo al **dipendente**, un fringe benefit che viene tassato secondo le regole che tratteremo di seguito;
 - in capo all'**impresa**, la possibilità di dedurre il 90% dei costi relativi all'autovettura;
- **esclusivamente personale**, si determina:

- in capo al **dipendente**, un fringe benefit valutabile secondo le regole del "valore normale";
 - in capo all'**impresa** la deduzione del costo limitata al valore del fringe benefit attribuito al dipendente;
- **esclusivamente per fini aziendali:**
- in capo al **dipendente** nessun fringe benefit;
 - in capo all'**impresa** la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall'art. 164 del Tuir (deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 40% negli altri casi).


Uso promiscuo



Uso esclusivamente personale



Uso per fini aziendali



Fringe benefit

Si ricorda brevemente che con il termine "fringe benefits", letteralmente benefici marginali, si intendono delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente o all'amministratore.

Si tratta di compensi corrisposti in natura, a differenza dell'emolumento principale che viene erogato in denaro.

I compensi in natura, ovvero, i fringe benefits, vengono generalmente quantificati in base al loro **valore normale**, come indicato dall'art. 9 del DPR n. 917/86.

Tuttavia, in deroga a tale criterio, il legislatore, con la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 51 del DPR n. 917/86, ha introdotto delle regole specifiche di determinazione del valore dei compensi in natura. Tali regole riguardano i fringe benefits costituiti da:

- auto aziendali dati in uso promiscuo al dipendente;
- prestiti in denaro;
- fabbricati concessi in locazione, uso o comodato;
- servizi di trasporto ferroviario.

FRINGE BENEFIT (Compensi in natura)

Forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall'azienda al dipendente o all'amministratore.

Generalmente vengono quantificati in base al loro valore normale.

Auto date in uso promiscuo

Per quanto riguarda le **auto date in uso promiscuo** le regole che disciplinano la tassazione del suddetto fringe benefit dettate dall'art. **51, comma 4, lett a) del Tuir** prevedono che il valore del **fringe benefit** è pari al:

- ➔ **30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.**



La stessa regola **vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori stessi**, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.



Come esposto precedentemente, **se il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale**, non si applica la sopradescritta regola **forfetaria** di determinazione del fringe benefit, **ma quella generale**, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il **criterio del valore normale** (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO <u>PROMISCUO</u>	FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE
30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci	Valore normale (valore mercato noleggio dell'auto)

Irrilevanza dei costi sostenuti dal dipendente

L'importo, così definito, deve essere inteso come un mero **forfait**, prescindendo da qualsiasi applicazione o considerazione in tema di costi effettivamente sostenuti dal dipendente o collaboratore e dall'effettiva percorrenza raggiunta nel corso dell'anno, essendo del tutto irrilevante il fatto che il dipendente sostenga o meno alcuni o tutti i costi ricompresi nella base di determinazione del costo di percorrenza.

La procedura per l'approvazione delle Tabelle ACI

Alla stessa stregua, risulta irrilevante anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi determinati costi, eventualmente compresi nelle tariffe indicate, al dipendente o collaboratore, con la necessità di far riferimento sempre e comunque al costo di percorrenza rilevabile dalle tariffe in commento.

Tali **tabelle** devono essere:

- **predisposte dall'Acì annualmente entro il 30 novembre** e comunicate all'Agenzia delle Entrate;
- **pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre**, e valgono per l'anno successivo (quindi, quelle pubblicate entro il 31.12.2011 valgono per il 2012).

Pubblicazione tariffe ACI

- ➔ In Gazzetta ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno precedente

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Le categorie delle Tabelle ACI



Necessità di ragguagliare al periodo dell'anno



Somme addebitate



Le tabelle sono **suddivise per**:

- **tipo di alimentazione** (benzina, gasolio, gpl/metano);
- autoveicoli **in produzione** e **fuori produzione**.

Se il veicolo ricercato non è presente nella tabella (perché, ad esempio, si tratta di un nuovo modello), l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento quello che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile (circolare ministeriale 326/1997).

La percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione **va rapportato al periodo dell'anno** durante il quale il lavoratore ha utilizzato o poteva utilizzare in modo promiscuo il veicolo, ossia deve essere considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo risulta assegnato, indipendentemente dal suo utilizzo.

Periodo in cui l'auto viene assegnata:	290 giorni;
Fringe benefit annuale:	2.000,00 €;
Ragguaglio all'anno:	
$290/365 = 0,794$;	$0,794 \times 2.000,00 = 1.588$ €;
Fringe benefit da tassare:	€ 1.588

Se il dipendente corrisponde delle somme, con il metodo del versamento o della trattenuta, nello stesso periodo d'imposta, **per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo**, che il datore di lavoro gli ha concesso, **tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore**.

Al riguardo si precisa che le predette somme devono essere computate al lordo dell'IVA mediante l'emissione di una apposita fattura.

L'ammontare che sarà sottoposto a ritenuta deve essere determinato **al netto delle somme eventualmente addebitate, dal datore di lavoro, al dipendente per l'utilizzo dell'auto**.

Esempio

Importo annuo fringe benefit:	€ 2.000,00;
Somma addebitata al dipendente:	€ 100,00;
Fringe benefit da tassare:	€ 1.900,00 (2.000 – 100).

Informati srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Soglia limite

Si precisa che, **se il valore del benefit auto**, dedotto quanto pagato dal lavoratore dipendente o assimilato, **è inferiore a**:

→ € 258,23 annui,

il reddito in natura **non è tassato**.

Momento impositivo

L'assoggettamento a contributi e ritenute del valore del benefit dovrà avvenire nel periodo di paga e, dunque, in genere mensilmente per i dipendenti.

Per la determinazione, invece, del momento impositivo **per collaboratori coordinati e continuativi e per gli amministratori**, si dovrà fare riferimento al **sistema periodico di pagamento previsto dalle delibere e dagli accordi**.

CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT

- 30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci;
- la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione va rapportato al periodo dell'anno di utilizzo;
- se il dipendente corrisponde delle somme tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito;
- se il valore del benefit auto, dedotto quanto pagato dal lavoratore dipendente o assimilato, è inferiore a € 258,23 annui, il reddito in natura non è tassato.

Nuove tabelle ACI

Le **nuove tabelle** che fissano i costi chilometrici di esercizio, **per l'anno 2012**, di autovetture, motocicli e ciclomotori, elaborate dall'Automobile Club d'Italia, sono state pubblicate nel **supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2011**. La tabella prevede **aumenti intorno al 5% rispetto a quella adottata nel 2011**.

Deducibilità per l'impresa

Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti:

- sono **deducibili in misura pari al 90%** del loro ammontare, secondo quanto previsto dall'art. 164, TUIR.

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797



Al contrario di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir dove la deducibilità del 40% del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99. Per l'autovettura ad utilizzo promiscuo la deducibilità del 90% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.



Durata dell'uso promiscuo

La deduzione del 90% dei costi è subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la **maggior parte del periodo d'imposta**.

Se il periodo coincide con l'anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni.

Al fine del conteggio della durata dell'utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d'imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da parte dello stesso dipendente.

In caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d'anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso).

Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deducibilità delle autovetture (40%, limite di 18.075,99).



Somma su cui applicare il 90%

Sulla base di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47 del 18.6.2008 la percentuale di deducibilità va applicata ai **costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente**.

La società Alfa srl ha sostenuto costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta pari a € 10.000; il fringe benefit in capo ai dipendenti è pari a € 1.500.

L'ammontare di costi deducibili è così determinato:

$$€ 10.000 \times 90\% = € 9.000$$



Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Modalità di acquisizione

La modalità di acquisizione dell'autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto, l'autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio.

Costi deducibili

I costi che possono essere dedotti corrispondono a:

- ammortamento;
- spese di manutenzione e riparazione;
- carburanti e lubrificanti;
- assicurazione;
- bollo auto;
- spese del garage;
- spese di pedaggio autostradale.

DEDUCIBILITA' PER L'IMPRESA

- le spese dell'autovettura sono deducibili in misura ridotta pari al 90%;
- la deducibilità del costo dell'autovettura non è soggetto ad alcun limite massimo;
- la deduzione del 90% dei costi è subordinata al fatto che l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d'imposta;
- la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del fringe benefit determinato in capo al dipendente.

Comunicazione dei beni in godimento

Se il dipendente o amministratore che utilizza l'auto è anche socio della società assegnante o di altre società del gruppo, scatterà dal 2012 il nuovo obbligo di comunicazione al Fisco.

La legge 148/2011 di conversione al D.L. 138/2011 stabilisce, infatti, che qualora la società o l'impresa individuale conceda dei beni in godimento, rispettivamente, ai soci o ai familiari dell'imprenditore:


- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso;
- i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento "non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile";
- l'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente le posizioni delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento.

Informat srl

Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ)
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756
E-mail: info@fiscal-focus.it
P. Iva 03046150797

Le disposizioni introdotte al fine di controllare meglio il verificarsi di tali fattispecie prevedono anche l'istituzione di una **apposita comunicazione**. In particolare, secondo quanto previsto dalla legge, il concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l'attività di controllo.

Tra i beni oggetto della comunicazione figura anche l'auto concessa ai soci.



- Riproduzione riservata -